



---

Corte IV  
D-546/2022

## Sentenza dell'11 marzo 2022

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
Fulvio Haefeli, Gérald Bovier,  
cancelliere Lorenzo Rapelli.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_, nata il (...),  
Afghanistan,  
patrocinata da Michela Gentile,  
Protezione giuridica della Regione  
Ticino e Svizzera centrale,  
Via 1° Agosto, c.p. 1328,  
6830 Chiasso,  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 26 gennaio 2022 / N (...).

**Fatti:****A.**

L'interessata, cittadina afgana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 7 novembre 2021.

**B.**

Un confronto con la banca dati EURODAC ha permesso di constatare che la richiedente l'asilo è entrata illegalmente nello Spazio Dublino dall'Italia in data 23 ottobre 2021.

**C.**

In riscontro a quanto precede, l'autorità inferiore ha presentato agli omologhi italiani, il 16 novembre 2021, una domanda di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III.

**D.**

Il 18 novembre 2021, con l'interessata si è tenuto un colloquio personale secondo l'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). In tale contesto, ella ha asserito di essersi diretta in Europa via mare, laddove, soccorsa dalla guardia costiera, sarebbe stata condotta sul suolo italiano ed invitata a depositare le impronte. Ha altresì affermato di voler rimanere in Svizzera dove risiederebbero i suoi famigliari (cfr. atto SEM 21/2).

**E.**

In corso di procedura, l'insorgente è stata oggetto di alcuni accertamenti di natura medica (cfr. atti SEM 23/2, 24/2, 26/3).

**F.**

Con decisione del 26 gennaio 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 31/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata, pronunciando nel contempo il suo allontanamento (*recte*: trasferimento) verso l'Italia, nonché l'esecuzione della predetta misura.

In sunto, l'autorità inferiore ha ritenuto data la competenza dell'Italia per condurre il seguito della procedura di asilo e di allontanamento dell'interessata. Ha a questo titolo giudicato irrilevante la presenza dei famigliari in Svizzera e osservato come si potrebbe partire dal presupposto che ella non verrebbe esposta a delle serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento (RS 0.101). In terzo luogo non vi sarebbero neppure dei motivi giustificanti l'applicazione degli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, nonché dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). I problemi medici di cui soffrirebbe la richiedente l'asilo non risulterebbero ostativi al trasferimento, visto in particolare che il sistema di accoglienza italiano offrirebbe delle cure mediche adatte e garantirebbe ai richiedenti l'asilo l'accesso ai trattamenti necessari. Le affezioni in presenza non sarebbero in ogni caso tali da rientrare nella restrittiva giurisprudenza convenzionale.

#### **G.**

Il 3 febbraio 2022 (cfr. tracciamento degli invii) il richiedente è insorto contro la decisione dell'autorità inferiore, postulando, in limine, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso con misure supercautelari; in via principale l'annullamento della decisione avversata e la trattazione nazionale della procedura d'asilo; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria rispetto alla situazione medica e all'acquisizione di garanzie individualizzate idonee da parte dell'Italia; contestualmente, la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, il tutto con protestate spese e ripetibili.

#### **H.**

Il 4 febbraio 2022, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF) ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare.

#### **I.**

Con scritto del 15 febbraio 2022 (*recte*: 16 febbraio 2022; cfr. timbro postale), la protezione giuridica ha trasmesso al TAF un ulteriore referto medico.

#### **J.**

Il 21 febbraio 2022, la rappresentante legale ha inoltrato altri due mezzi di prova riguardanti l'evoluzione della situazione valetudinaria della ricorrente.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

## **Diritto:**

### **1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

La ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto risulta legittimata ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

### **2.**

Con ricorso al TAF, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **3.**

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti.

### **4.**

**4.1.** Nel gravame la ricorrente lamenta un'istruzione inesatta ed incompleta della fattispecie nell'ambito della procedura di prima istanza. Prima di evadere le singole censure, si necessità così di richiamare i principi che reggono la materia.

## 4.2.

**4.2.1.** Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio (art. 12 PA; DTAF 2015/1 consid. 4.2). Ciò sottintende che l'autorità competente deve provvedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del TAF D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], n. 29 ad art. 12 PA).

**4.2.2.** In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. sentenza del TAF F-5929/2018 del 25 novembre 2021 consid. 8.1). L'accertamento dei fatti è incompleto allorché tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare le prove di un fatto rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenze del TAF A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; KIENER/RÜTSCH/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 3<sup>a</sup> ed. 2021, n. marg 1585). L'istruzione d'ufficio (« *Amtsermittlung* ») è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; sentenza del TAF F-5929/2018 consid. 8.2). Allorché l'autorità reputa che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa può emettere la decisione (cfr. sentenze del TAF D-291/2021 consid. 7.2.2; A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144).

**4.2.3.** Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una

tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del TAF A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« *antizipierte Beweismwürdigung* ») e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del TF 1C\_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del TAF A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del TF 2C\_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del TAF D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2).

**4.2.4.** Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo e corretto dei fatti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3; 2015/1 consid. 4.2 e rif. citati). Il principio inquisitorio non dispensa inoltre le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione non sia in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; DTF 140 I 285 consid. 6.5.1; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se la parte rifiuta di dare il proprio contributo al chiarimento della fattispecie per ciò che ci si può ragionevolmente attendere da essa, l'autorità può tenerne conto a suo sfavore nell'apprezzamento delle prove e, in determinate circostanze, può esimersi dall'indagare ulteriormente (cfr. per maggiori sviluppi DTF 130 II 482 consid. 3.2; DTAF 2015/1 consid. 4.2 e seg.; sentenza del TF 2A.669/2005 del 10 maggio 2006 consid. 3.5.2; anche KIENER/RÜTSCH/KUHN, op. cit., n. marg. 710 e seg.).

**4.2.5.** I criteri esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del TAF (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del TAF F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo chiarimento degli stessi (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191; in questa anche le sentenze del TAF D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).

**4.2.6.** Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il TAF resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

### **4.3.**

**4.3.1.** Nel caso in narrativa viene innanzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute. Dagli atti risulterebbe invero che la ricorrente soffre di un disturbo depressivo ansioso e di un disturbo post traumatico da stress. Nonostante fosse prevista una visita medica per 2 febbraio 2022, la documentazione ad essa inerente non sarebbe ancora stata versata all'inserto. Il quadro clinico non sarebbe pertanto stato definito in modo completo. Difetterebbe peraltro un rapporto medico dettagliato in grado di definire la gravità e l'estensione della patologia, il trattamento necessario, la prognosi ed i rischi legati ad una sua interruzione.

### **4.3.2.**

**4.3.2.1** I principi esposti sub. consid. 4.2 tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-291/2021 consid. 7.2.4, D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). In materia d'asilo l'art. 26a LAsi prevede non di meno alcune disposizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio essere fatti valere immediatamente dopo il deposito della domanda d'asilo ed al più tardi durante l'audizione sui motivi. In caso contrario possono risultarne svantaggi procedurali nella forma di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pratica della norma è da relativizzare (cfr. sentenza del TAF D-1560/2021 del 30 aprile 2021 consid. 6.4.1; CONSTANTIN HRUSCHKA, *Migrationsrecht Kommentar*, 5<sup>a</sup> ed. 2019, art. 26a n° 1 e seg.; anche art. 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 PA e *supra* consid. 4.2.3).

**4.3.2.2** Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio federale sottolineava come l'assistenza sanitaria per i richiedenti l'asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 3 settembre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l'asilo presso un medico esterno, quest'ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non permetta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la

SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compilazione di un « formulario F4 » da parte del medico. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico (cfr. sentenza del TAF D-291/2021 consid. 7.2.5). Le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).

**4.3.2.3** In maniera del tutto generale, il valore probatorio di un certificato medico non si apprezza in funzione della sua origine (ufficiale o di parte) o della sua designazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7) bensì dipende soprattutto dalla sua esattezza, dall'ampiezza delle indagini effettuate, dalla conoscenza del vissuto del paziente (anamnesi), dai legami evidenziati tra i presunti disturbi e la diagnosi nonché dalla logica che emerge dall'analisi medica e dal grado di motivazione di quest'ultima (GICRA 2002 n. 18 consid. 4aa). Per il resto, la procedura amministrativa federale è retta dal principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC [RS 273] applicabile su rinvio dell'art. 19 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.7; sul concetto cfr. DTF 130 II 485 consid. 3.2; tra le tante le sentenze del TAF F-6861/2018 del 6 maggio 2020 e B-3708/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.1). Così, sebbene l'autorità, in assenza di elementi concreti tali da rimetterne in dubbio l'affidabilità, non possa scostarsi dalle conclusioni del medico, essa rimane libera di apprezzarne liberamente la portata alla luce delle condizioni legali (cfr. DTAF 2007/31 consid. 5.1; sentenze del TAF D-291/2021 consid. 7.2.6, E-4933/2012 del 21 novembre 2012).

### **4.3.3.**

**4.3.3.1** Nelle procedure Dublino, gli aspetti giuridicamente rilevanti (cfr. *supra* consid. 4.2.1) rispetto ai quali lo stato valetudinario della persona da trasferire funge da discriminante sono innanzitutto inerenti le condizioni di applicazione delle clausole discrezionali previste agli art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. sulle nozioni si veda FANNY MATTHEY, Procédures d'asile et pluralité de statuts, 2012, pag. 174; anche DTAF 2011/9 consid. 8.1). È a questo titolo opportuno sottolineare che se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e a farsi materialmente carico della domanda d'asilo. La SEM può nondimeno entrare discrezionalmente nel merito della domanda anche laddove ciò sia giustificato da « motivi umanitari ». In quest'ultimo caso, essa gode di un

reale potere di apprezzamento ed il TAF dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

**4.3.3.2** Occorre altresì sottolineare come la CorteEDU abbia stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non sia suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

**4.3.3.3** In una siffatta valutazione non è privo di rilievo il diritto sovranazionale che lega lo stato di destinazione. Gli Stati membri sono invero vincolati dalla CartaUE e dalla CEDU e tenuti ad applicare la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) la quale prevede, all'art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. Pure da considerare è l'infrastruttura sanitaria in essere nel Paese di destinazione e le conseguenti possibilità di trattamento.

**4.3.3.4** Sempre sulla base dei principi stabiliti dalla CorteEDU (cfr. in particolare la sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014 [Grande Camera], 29217/12, §114 seg.), la giurisprudenza elvetica impone, in determinate circostanze, che vengano raccolte delle garanzie preliminari rispetto alle condizioni di accoglienza presso le autorità del paese di destinazione. Allo stato attuale della prassi riguardante i rinvii in Italia, ciò è segnatamente il caso in presenza di gravi problematiche di natura medica (somatiche o psichiche), che pur non rientrando nelle casistiche che pregiudicano *ipso facto* il trasferimento (cfr. supra consid. 4.4.3.2), implicano, per la persona interessata, un rischio di peggioramento serio dello stato di salute laddove vengano interrotti i trattamenti (cfr. sentenza del TAF E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 7.4.3). Alla luce delle

più recenti evoluzioni nel apparato di assistenza italiano, tale prerequisite supplementare è ad oggi valido solo per i casi di ripresa in carico, ossia per le costellazioni in cui la persona interessata aveva già depositato una domanda d'asilo nel Paese limitrofo (cfr. sentenza del TAF D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11).

**4.3.3.5** Ad ogni modo, si deve inoltre ricordare che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del TAF D-2473/2021 del 14 luglio 2021 consid. 13.7; E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consid. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del TF 2C\_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2).

#### **4.3.4.**

**4.3.4.1** Ferme queste premesse, si può ora valutare se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità di prima istanza sia conforme ai principi sopra esposti.

**4.3.4.2** Al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della Segreteria di Stato conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria della ricorrente. Il 16 dicembre 2021 quest'ultima è stata visitata dal generalista il quale ha ipotizzato l'esistenza di un disturbo depressivo-ansioso lieve-moderato con possibile eziologia post-traumatica e proposto una valutazione presso i Servizi psico-sociali (SPS) dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (cfr. atto SEM 23/2). Il 22 dicembre 2021 l'insorgente si è altresì recata dalla ginecologa, negando di avere disturbi e non accettando di essere esaminata (cfr. atto SEM 24/2). In data 20 gennaio 2022 ha così avuto luogo la consultazione presso i SPS, nel cui contesto è stata confermata la diagnosi di Disturbo da stress post-traumatico riconducibile agli eventi traumatici vissuti in Afghanistan, prescritto un trattamento con Cipralex e Psychopax e fissato un *follow up* per il 2 febbraio 2022.

**4.3.4.3** La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente tenuto conto della tipologia di affezioni in presenza, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi della paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da

identificare ulteriormente. Pertanto, nemmeno si giustificava di attendere l'esito del controllo periodico previsto per il 2 febbraio 2022 presso i SPS. In un tale contesto, non era nemmeno indicato raccogliere un ulteriore rapporto più dettagliato nella forma di un « formulario F4 » o di altra documentazione medica. Per quanto concerne poi eventuali problematiche ginecologiche, essendosi la ricorrente sottratta all'esame ed avendo dichiarato di non soffrire di alcun disturbo, si può partire dall'assunto che in detto contesto non vi fossero aspetti rilevanti per il giudizio di cui alla querelata decisione.

**4.3.4.4** Ciò detto, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale. Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Trattandosi di una presa a carico, la questione dell'ottenimento di garanzie preliminari non si poneva in concreto. La fattispecie risultava d'altro canto anche sufficientemente acclarata per fondare un giudizio in piena cognizione di causa quanto all'opportunità di entrare nel merito della domanda d'asilo per motivi umanitari.

#### **4.4.**

**4.4.1.** La ricorrente si duole altresì di un accertamento insufficiente del legame di dipendenza che la legherebbe con il fratello residente in Svizzera.

**4.4.2.** La presenza di famigliari sul suolo elvetico può avere rilievo nel contesto della possibile applicazione dell'art. 8 CEDU – che rientra nelle disposizioni imperative che possono imporre l'applicazione della clausola di sovranità – e dell'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Trattandosi di adulti, decisiva è qui effettivamente la questione a sapere se la relazione faccia stato di un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza del TAF D-6168/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 12.4). In altri termini, va vagliata l'esistenza di problemi di salute di una gravità tale da imporre un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o di un'attenzione permanente suscettibile di essere fornita solo da un parente stretto. La mera necessità di un sostegno emotivo o psicologico non rientra invece in tale casistica (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5).

**4.4.3.** Nel caso in esame, per i medesimi motivi di cui sopra, non sussistevano indizi quanto all'esistenza di problematiche tali da esigere prestazioni assistenziali in favore dell'insorgente da parte di terze persone legate da un legame di parentela e soggiornanti sul suolo elvetico. Allo stesso modo, l'insorgente, nonostante avesse tematizzato la questione della presenza dei famigliari in Svizzera, non ha preteso che dei suoi famigliari residenti in Svizzera necessitassero il suo sostegno (cfr. atto SEM 21/2). Su questi presupposti, non incombeva all'autorità inferiore, ricercare, in assenza di indicazioni in tal senso, ipotetiche situazioni di dipendenza meritevoli di indagini più approfondite in quanto discriminanti per l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 e 17 Regolamento Dublino III. Gli elementi raccolti dalla SEM risultavano peraltro sufficienti per valutare tale punto di questione anche sotto l'aspetto dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

**4.5.** Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento degli interessati in Italia nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio.

## **5.**

Quanto al merito della questione, la protezione giuridica ritiene che in assenza di un esame approfondito ed individualizzato delle circostanze del caso di specie e senza l'acquisizione di garanzie idonee presso le autorità italiane, la condizione di vulnerabilità della ricorrente sarebbe tale da pregiudicarne il suo trasferimento. Visto in particolare il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, si imporrebbe un esame nazionale della domanda d'asilo. La SEM avrebbe omesso di comunicare alle autorità dello Stato richiesto le problematiche mediche di cui soffrirebbe l'insorgente. Sarebbe inoltre evidente la mancanza di qualsiasi "richiesta di garanzia di un alloggio adeguato alla particolare situazione vulnerabile della ricorrente, né, di conseguenza, alcun ottenimento di rassicurazioni sulla sistemazione e sull'accoglienza in Italia". Dopo aver richiamato la giurisprudenza topica, la patrocinatrice rileva come nonostante il parziale cambiamento nella situazione susseguente l'entrata in vigore della legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020 che converte in legge il decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020, sussisterebbero tutt'ora delle lacune nel sistema di accoglienza italiano, in particolare per i cosiddetti "Dublin-returnees – come i ricorrenti nel caso di specie – che necessitano di formalizzare una domanda d'asilo in Italia". Per questa categoria di persone, prosegue la protezione giuridica, l'accesso alla procedura d'asilo sarebbe estremamente difficile, in quanto la registrazione presso le questure richiederebbe di fornire un indirizzo di

residenza. Ciò pregiudicherebbe pure l'accesso al sistema sanitario. Da ultimo e sempre alla luce dello stato di salute dell'interessata, la protezione giuridica osserva come la presenza del fratello possa essere determinante per favorirne la guarigione. Al contrario, l'insorgente in Italia non disporrebbe di alcun legame affettivo, trovandosi con ogni probabilità sola e senza un alloggio adeguato.

## **6.**

**6.1.** Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

**6.2.** Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: *take charge*) – come nella presente evenienza – anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: *take back*), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

**6.3.** Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del

18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III).

**6.4.** Secondo l'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

## **7.**

**7.1.** Nel caso in narrativa, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo « EURODAC », che l'interessata è stata interpellata a Reggio Calabria il 23 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 12/1). Tale evenienza trova pure riscontro nel colloquio Dublino (cfr. atto SEM 21/2). Su tali presupposti, la SEM ha presentato alle autorità italiane, nel termine fissato all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico dell'interessato fondata sull'art. 13 par. 1 del medesimo Regolamento (cfr. atto SEM 17/11). Non avendo risposto entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, la competenza dell'Italia, peraltro non rimessa in discussione nel gravame, è di principio data. D'altro canto, conto tenuto della maggiore età della ricorrente, la presenza in Svizzera del fratello, non è atta a rimetterla in discussione (cfr. art. 2 lett. g Regolamento Dublino III).

## **8.**

**8.1.** Quo alla situazione in Italia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. sentenze del TAF F-4849/2021 del 9 novembre 2021; F-4693/2021 del 1° novembre 2021 consid. 5.1 e riferimenti citati; sentenza di riferimento del TAF E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6.3 [prevista quale pubblicazione nelle DTAF]). Malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale in Italia siano in parte deficitarie, l'entrata in vigore del decreto-legge n. 130/2020 ha contribuito al miglioramento delle condizioni di accoglienza, anche ed in particolare per i casi di persone che vengono trasferite nel predetto Paese in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del TAF F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF

D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.7). Peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Conv. tortura, della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il Paese in questione è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente riconoscendo ed applicando le norme previste nella direttiva accoglienza e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura).

**8.2.** La presunzione testé riportata non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).

**8.3.** Ciò non è tuttavia il caso in specie. Incomberà invero alla ricorrente presentare una domanda d'asilo presso le autorità italiane competenti conformandosi alle loro istruzioni, ciò che le permetterà in particolare di beneficiare delle prestazioni previste secondo la direttiva accoglienza. Inoltre, l'interessata non ha fornito alcun elemento concreto e circostanziato suscettibile di stabilire che le autorità italiane rifiuterebbero di prenderla in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che egli l'avrà depositata, né che le stesse non rispetterebbero il principio di non-respingimento, e quindi violerebbero i loro obblighi internazionali rinviandola in un paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora che rischierebbe di essere costretto a recarsi in un paese siffatto. Ella neppure ha apportato degli indizi oggettivi, concreti e seri atti a dimostrare che sarebbe lei stessa privata durevolmente, una volta che avrà depositato una domanda d'asilo in Italia, dell'accesso a delle condizioni materiali minime d'accoglienza così come previste dalla direttiva accoglienza e che non potrà beneficiare dell'aiuto, anche rivolgendosi in caso di necessità alle varie organizzazioni caritative presenti su suolo italiano, per far valere i suoi diritti.

**8.4.** Conseguentemente l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2<sup>a</sup> frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

## **9.**

**9.1.** Resta ora da esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui all'agli art. 16 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. *supra* consid. 4.3.3.1).

**9.2.** In maniera del tutto generale va in primo luogo rilevato che l'insorgente non ha dimostrato o reso verosimile, che le sue condizioni di esistenza in Italia rivestirebbero un tale grado di difficoltà e di gravità da costituire un trattamento contrario agli art. 3 CEDU o ancora all'art. 3 Conv. tortura. Se poi, dopo il suo trasferimento in Italia, l'interessata dovesse essere costretta dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il suddetto paese violi i suoi obblighi di assistenza, come pure la direttiva summenzionata, apparterrà a lei medesima far valere i suoi diritti direttamente presso le autorità italiane preposte, usando le vie di diritto adeguate (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). Del resto, secondo giurisprudenza della CorteEDU, l'art. 3 CEDU non è interpretabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all'alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un'assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo tenore di vita. Inoltre, il semplice allontanamento di una persona verso un paese ove la sua situazione economica risulta peggiore che non nello Stato contraente che lo espelle, non è sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti inumani o degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadini di tale Stato ed ai quali è imposto un obbligo di lasciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente alfine di continuare a beneficiare dell'assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim contro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85).

## **9.3.**

**9.3.1.** Alla luce di quanto già esposto *sub* consid. 4.3.4, lo stato di salute dell'insorgente, non è tale da imporre un'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Ciò a maggior ragione dal momento che anche la visita inizialmente prevista per il 2 febbraio

2022 e poi effettivamente svoltesi il 7 febbraio 2022, non ha segnalato alcun peggioramento significativo delle condizioni dell'interessata né prescritto una continuazione del *follow up* psicologico (cfr. atto SEM 38/2). Peraltro, nulla muta nemmeno volendo considerare la documentazione medica trasmessa dalla protezione giuridica nel corso della presente procedura ricorsuale e secondo la quale la ricorrente è stata ricoverata per due giorni in ospedale a seguito di una situazione di sonnolenza e di presincope. In effetti, la presunta intossicazione da benzodiazepine attestata dal rapporto del Kantonsspital (...) del 16 febbraio 2022 è un fenomeno passeggero risoltosi spontaneamente che non implica un mutamento sostanziale nella diagnosi posta, confermata integralmente anche in tale sede. In questo contesto, lo stesso medico curante, dopo la dimissione da tale struttura sanitaria, ha dato seguito alla richiesta di sospensione della terapia farmacologica presentata dalla ricorrente, emettendo un certificato medico recante data 17 febbraio 2022 e nel quale non viene proposta alcuna terapia sostitutiva o una diversa presa a carico. Così, si deve anche a questo stadio partire dall'assunto che per le affezioni lamentate dalla ricorrente vi sia la possibilità di accedere ai necessari trattamenti nello Stato di destinazione e che le stesse non risultino in ogni caso di una gravità tale da impedire il trasferimento. Non di meno, qualora l'eventuale presa a carico non dovesse ossequiare gli standard minimi prescritti dai diritti fondamentali, apparterrà all'interessata sollevarne la violazione, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Non v'è infine da dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione, al momento dell'esecuzione del provvedimento, le peculiarità del caso di specie e le eventuali misure di accompagnamento necessarie (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III; decisione impugnata, pag. 4, punto II).

**9.3.2.** Per quanto concerne poi la pretesa necessità di ottenere delle garanzie preliminari presso le autorità italiane, va osservato che come già in parte tematizzato, allo stato attuale della prassi giurisprudenziale, tale requisito non si impone più in ogni situazione. Invero, i richiedenti l'asilo, con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 130/2020 hanno nuovamente accesso al sistema di seconda accoglienza e le persone vulnerabili – tra le quali anche le persone con disabilità o affette da gravi patologie (fisiche o psichiche) – possono accedere prioritariamente alle strutture SAI. Inoltre, anche in caso di soggiorno temporaneo in strutture di prima accoglienza, esse beneficerebbero comunque delle prestazioni necessarie, in particolare dell'assistenza sanitaria e del supporto psicologico, che vengono garantite dal diritto (reintrodotto) all'iscrizione anagrafica. Per quanto concerne i richiedenti l'asilo che non hanno ancora depositato una do-

manda d'asilo in Italia e che quindi non sono stati alloggiati in nessun centro di prima o di seconda accoglienza in Italia, prima della loro partenza dal predetto Stato membro del Regolamento Dublino III (i cosiddetti casi di « *take charge* », art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), essi potranno quindi accedere, in linea di principio, alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, sin dal loro arrivo in Italia. Per quanto attiene invece i richiedenti per i quali è stata richiesta una ripresa in carico (ovvero hanno già presentato una domanda d'asilo in Italia o la quale domanda d'asilo è stata respinta, art. 18 lett. b – lett. d Regolamento Dublino III, i cosiddetti casi di « *take back* »), occorrerà valutare ogni singola fattispecie (cfr. sentenza del D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11). Trattandosi in specie di una presa a carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, non si imponeva dunque di raccogliere delle garanzie individualizzate. Peraltro, lo stato di salute dell'insorgente non pare nemmeno raggiungere la soglia di gravità tracciata dalla sentenza E-962/2019.

## **10.**

**10.1.** Tra le norme imperative che possono condurre all'applicazione delle clausole discrezionali rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni con la famiglia nucleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del TAF D-2393/2019 del 22 maggio 2019).

**10.2.** Seppure detto disposto, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscono il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita familiare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita familiare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

**10.3.** Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima sia beneficiaria di un diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 137 I 351, consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Occorre tuttavia sottolineare che tale prassi giurisprudenziale è stata elaborata nell'ambito dei casi di rifiuto del rinnovo di permessi soggiacenti alla legislazione ordinaria sugli stranieri ed è trasponibile solo con le dovute riserve nell'ambito delle fattispecie riguardanti i meccanismi del Regolamento Dublino III (cfr. in questo senso segnatamente sentenze del TAF E-8349/2015 del 23 agosto 2017 consid. 5.2, E-2457/2016 del 9 maggio 2016 consid. 3.2; D-7410/2014 e D-7547/2014 du sel 24 agosto 2015, consid. 7.7, E-6169/2014 e E-6167/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3 ; MONNET JEAN-PIERRE, *La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles*, 2015, pag. 433).

**10.4.** La norma protegge innanzitutto i rapporti tra i coniugi nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. sentenza CorteEDU – Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i familiari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza CorteEDU – Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, § 46). A medesima soluzione si giunge anche considerando l'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, secondo il cui tenore "laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto". Da questa formulazione si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa

nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5).

**10.5.** Ora, nel caso che ci occupa non si può a giusto titolo ritenere che *“sia stata dimostrata una l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali”* (cfr. sentenza CorteEDU – A.W. Khan c, Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). In buona sostanza ed a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, la ricorrente non ha presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il suo trasferimento pregiudichi un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale fornito ai membri della famiglia che soggiornano in Svizzera, rispettivamente che sia ella a beneficiare di una tale assistenza da parte loro. Nella documentazione medica agli atti, non è invero fatta alcuna menzione quanto alla necessità, per l'insorgente, di disporre di un sostegno continuativo da parte di terze persone.

## **11.**

**11.1.** Non si ravvisa pertanto un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Nemmeno le condizioni previste dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III risultano date.

**11.2.** Infine, nel caso in disamina non sussistono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento in merito all'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. La decisione può così essere giudicata sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e conforme ai principi costituzionali.

## **12.**

Di conseguenza la competenza dell'Italia per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III va confermata.

## **13.**

Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1

lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la succitata non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

**14.**

In siffatte circostanze non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrl (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/8 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

**15.**

In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento della ricorrente dalla Svizzera verso l'Italia, confermata.

**16.**

La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risulta essere senza oggetto, posto che il TAF ha statuito nel merito dello stesso.

**17.**

Per lo stesso motivo esposto al considerando precedente, pure la richiesta volta alla concessione dell'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.

**18.**

Le misure supercautelari pronunciate dal TAF il 4 febbraio 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2<sup>a</sup> ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

**19.**

Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la

domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

**20.**

La pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di spese processuali, è accolta.

**3.**

Non si prelevano spese processuali.

**4.**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: